



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 6972
DELIBERAZIONE N. 20 in data: 24.06.2019 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ART. 15 D.L. 34/2019.

L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di giugno alle ore 19,25 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - DE MARCO ELIGIO	P	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - D'AIUTO DANIELE	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - MORINELLI FABIO MARIA	P	
4 - ESPOSITO ROBERTO	P	13 - LISTA LUIGI	A	
5 - PINTO ALESSANDRO	P			
6 - CAMMAROTA GIOVANNI	A			
7 - CAPUTO ANTONIO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	A			
9 - PINTO PIETRO	P			

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 147 del 04.06.2019

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ART. 15 D.L. 34/2019.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to
Dr. Raffaele Poto

IL RAGIONIERE

f.to
Dr. Raffaele Poto

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa dal responsabile finanziario:

Premesso che:

- all'art. 15 il decreto legge n. 34 del 2019- "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1° maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 30 giugno 2019, ma cadendo di domenica, il termine è prorogato al 1° luglio 2019;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto offre la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata *di tutte le entrate, anche tributarie* non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni *dal 2000 al 2017*.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n... del/.../2019, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Raffaele Poto;

Acquisito il parere di regolarità tecnica/contabile espresso dal responsabile del Settore, Dott. Raffaele Poto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voto/i _____, reso/i per alzata di mano, proclamato/i dal Presidente;

Propone a D E L I B E R A T O

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

4. di dichiarare con separata votazione resa per alzata di mano, la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Comune di Esempio

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 4 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 5 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31.08.2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune entro il **30.09.2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri *[o altri criteri indicati dal Comune, fermo restando che la data ultima non può superare il 30 settembre 2021]*:
 - a) versamento unico: entro il **31 ottobre 2019**;
 - b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
 - c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

oooooooooooo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO, in via preliminare, dell'allontanamento dall'aula del Consigliere Giovanni Giordano, per precedenti impegni personali;

PRESO ATTO, altresì, della sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto "*Approvazione Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, art.15, D.L. n.34/2019*" da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati nel loro contenuto essenziale di:

Sindaco, avv. Silvia Pisapia: Introduce l'argomento all'ordine del giorno, illustrandone il contenuto e sottolineando che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, oggi in trattazione, è prevista dall'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. "*D.L. Crescita*"). Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del dl Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n.34) e, quindi, entro lunedì 01 luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva - 30 giugno - è domenica), mediante delibera del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Con la stessa delibera di adesione alla definizione agevolata da pubblicarsi entro trenta giorni dall'adozione nel sito internet istituzionale del Comune, gli enti territoriali stabiliscono anche l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione, oltre che:

- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. Questa è la terza definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, dopo quella prevista dall'articolo 6-ter del dl n.193 del 2016 e quella dell'articolo 1, co.11-quater n. 148 del dl 2017.

Rispetto a quest'ultima norma, che faceva riferimento alle notifiche intervenute fino al 16 ottobre 2017, la possibilità di definizione è estesa ora alle ingiunzioni notificate a tutto il 2017. Come per la definizione agevolata dei ruoli, sono escluse: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Inoltre, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni dell'articolo 15 in commento si applicano limitatamente agli interessi (anche a quelli moratori), compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per ogni semestre).

Successivamente, passa ad analizzare le richieste di emendamento alla proposta in esame, presentate dal gruppo consiliare di minoranza "*Insieme per Casal Velino*" con nota del 26.06.2019, protocollo n. 6023, osservando che relativamente a quello riferito alla sostituzione nell'articolo 2 comma 3 lettera a), (sostituzione delle parole 31 luglio con parole 31 ottobre lo stesso può considerarsi superato dalla rettifica della proposta di deliberazione già inviata ai Consiglieri e contenente, appunto, la sostituzione richiesta.

Riguardo al secondo emendamento, pur aprendo la discussione sullo stesso, ritiene accettabile la proposta degli uffici di riferimento e, cioè, la successione dei pagamenti secondo questo ordine:

- a) versamento unico: entro il 31 luglio 2019;
- b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di luglio e settembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di luglio e novembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021

Consigliere, sig. Fabio Maria Morinelli: Interviene nel dibattito consiliare dando, in primis, lettura dell'emendamento proposto e cioè "*Aggiungere all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), la lettera d con il seguente contenuto: versamento in 24 rate di pari importo con prima scadenza 31 ottobre 2019 e ultima scadenza 30 settembre 2021, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 75,00*".

La proposta avanzata è nel senso di prevedere una ulteriore chance agevolativa per i contribuenti che dovessero scegliere di aderire alla definizione agevolata dei tributi pendenti. Questa opportunità, in particolare, potrebbe

essere una opzione positiva per i grandi contribuenti, con un debito superiore ai 1.800, 00 euro. Chiede, poi, come mai sulla proposta di emendamento non sia stato acquisito il parere del revisore del conto.

Consigliere Eligio De Marco: Riportandosi all'intervento del Consigliere Fabio Maria Morinelli si riserva di approfondire l'aspetto del mancato parere del revisore del conto.

Sindaco, avv. Silvia Pisapia: Ribadisce quanto affermato in ordine alla opportunità del mantenimento della calendarizzazione delle rate proposta, considerando che, in ogni caso, ogni ulteriore frammentazione delle rate deve comunque essere contenuta nell'arco temporale con scadenza settembre 2021.

L'emendamento illustrato dal Consigliere Fabio Maria Morinelli *Aggiungere all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera c), la lettera d con il seguente contenuto: versamento in 24 rate di pari importo con prima scadenza 31 ottobre 2019 e ultima scadenza 30 settembre 2021, con importo minimo di ciascuna rata pari ad € 75,00* è, quindi, sottoposto dal Sindaco a votazione risultando respinto con il seguente esito:

Favorevoli, n.2 (Consiglieri De Marco e Morinelli);

Contrari, n.7;

Astenuti, n.0.

Successivamente, si passa all'esame della proposta così come formulata e, ritenuta la propria competenza a provvedere in materia, con il seguente risultato della votazione espresso in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, **unanime e favorevole**,

DELIBERA

- **di approvare** la sopra estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Approvazione Regolamento per l'applicazione della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, art.15, D.L. n.34/2019”*, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente deliberato e, per l'effetto, di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- **di dare atto che** la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
- **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
- **di dichiarare** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata con separata votazione del seguente tenore: **Unanime e favorevole**.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

Articolo 2 - *Oggetto della definizione agevolata*

Articolo 3 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*

Articolo 4 - *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore*

Articolo 5 - *Procedure cautelari ed esecutive in corso*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **31.08.2019** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro comunque il limite massimo del 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi, o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune entro il **30.09.2019** comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri *[o altri criteri indicati dal Comune, fermo restando che la data ultima non può superare il 30 settembre 2021]*:

- a) versamento unico: entro il **31 ottobre 2019**;
- b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;
- c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre 2020 ed mesi di febbraio, maggio luglio e settembre 2021;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale.

4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nelle ingiunzioni di pagamento.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 3 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.


Articolo 4 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 5 – Procedure cautelati ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 2, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
19 GIU. 2019 g.m
PROT. N. 5980.....

COMUNE DI CASAL VELINO

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Verbale n. 5 del 19/06/2019

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 04/06/2019, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento art. 15 D.L. 34/2019"

La sottoscritta Dr.ssa Giordano Vincenza Antonietta Revisore Legale dei Conti del Casal Velino, nominata con delibera Consiliare n.1 del 15/02/2019.

Visti

- La richiesta pervenuta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 18/06/2019, con la quale si chiede di esprimere il parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 04/06/2019 avente ad oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione della "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento art. 15 D.L. 34/2019;
- L'art. 239 , primo comma, lettera b) punto 7 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- Il Regolamento per l'applicazione della "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento art. 15 D.L. 34/2019 allegato;
- Il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Esaminata

- La proposta di delibera di consiglio comunale su menzionata;


Rilevato


- Che l'art. 15 del decreto legge 34/2019 prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie non riscorse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910 notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- Che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- Dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge 689/1981;


Esprime parere favorevole

All'Approvazione del Regolamento per l'applicazione della "definizione agevolata" delle ingiunzioni di pagamento art. 15 D.L. 34/2019"

Il Revisore Dei Conti
Dott.ssa Vincenza Antonietta Giordano







DOTT. SSA PISAPIA SILVIA
Sindaco di Casal Velino
Protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it

DOTT. SSA GIORDANO VINCENZA
Revisore dei Conti Comune di Casal Velino
vincenza.giordano@pec.it

OGGETTO: EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA 147 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "DEFINIZIONE AGEVOLATA" DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ART. 15 D.L. 34/2019


I sottoscritti membri del gruppo consiliare di minoranza "Insieme per Casal Velino", in relazione all'argomento in oggetto inserito all'ODG della seduta di Consiglio Comunale da tenersi in data 24.06 p.v., presentano i seguenti emendamenti:


1. ART. 2 COMMA 3 lettera a):
le parole "31 luglio" sono sostituite dalle parole "31 ottobre";

2. ART. 2 COMMA 3
Alla lettera c) si aggiunge lettera d) con il seguente contenuto: versamento in 24 rate di pari importo con prima scadenza 31 ottobre 2019 e ultima scadenza 30 settembre 2021 con importo minimo di ciascuna rata pari a € 75;

Si richiede, pertanto, che tali emendamenti siano integrati nell'ordine del giorno perché si possa procedere alla discussione e che vengano espressi i relativi pareri preventivi di legittimità.

Casal Velino, 20.06.2019





**Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Silvia PISAPIA**

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to rag. Domenico Giordano**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Diana Positano**

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì, 16.07.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano**

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 16.07.2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Diana Positano**

Si certifica che la suesata deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 16.07.2019 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Diana Positano**

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....II..... UFFICIO ...Tributi.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....